

29 marzo 2021

Categorie: **Bilancio e contabilità > Approvazione e deposito del bilancio – Ires > Versamento imposta**

## L'approvazione differita del bilancio determina lo slittamento del termine per il versamento dell'IRES

*Autore: Nicola Forte*

Il decreto - legge Sostegni, approvato dal Governo venerdì scorso, ha rimodulato i prossimi adempimenti fiscali. È stato scritto un nuovo calendario con termini più ampi tenendo conto delle difficoltà dovute alla pandemia. Si tratta delle prime "avisaglie" che potrebbero essere propedeutiche, ad un rinvio dei termini di versamento delle imposte.

Questa affermazione potrebbe sembrare avventata o troppo in anticipo, ma in realtà alcune delle disposizioni recentemente approvate già determineranno, sia pure automaticamente, uno slittamento in avanti dei termini previsti per il versamento dell'Ires e dell'Irap.

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 6 del D.L. n. 183/2020, c.d. milleproroghe, anche l'approvazione dei bilanci 2020 è consentita entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio. È stata dunque replicata la medesima disposizione applicata lo scorso anno. D'altra parte il periodo emergenziale non è affatto terminato e quindi la situazione può ben spiegare l'estensione del maggior termine.

La novità, come anticipato, determinerà, sia pure in alcuni casi, un differimento automatico della scadenza prevista per il versamento dell'Ires. Infatti, qualora il bilancio fosse approvato avvalendosi del maggior termine, ad esempio entro il 31 maggio 2021, la scadenza da rispettare resterà quella ordinaria del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione, oppure il versamento potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Potrebbe verificarsi, però, che la società si avvalga appieno del maggior termine di 180 giorni approvando il bilancio nel mese di giugno. In tale ipotesi, il versamento potrà essere effettuato tempestivamente, senza alcuna maggiorazione entro il termine del 31 luglio. In alternativa, la società avrà a disposizione 30 giorni in più e potrà effettuare il versamento maggiorato dello 0,40% entro la successiva scadenza del 30 agosto 2021. I medesimi termini riguardano anche il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 la quale prevede che per i soggetti Ires il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e quello relativo all'Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, come anticipato, per le società che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza è il 30 giugno. Invece, i soggetti che approvano il bilancio, in base a disposizioni di legge, oltre il termine ordinario di 120 giorni, devono effettuare

il versamento del saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Si deve fare riferimento, quindi, al momento in cui avviene effettivamente l'approvazione di tale documento. Per tale ragione non sarà influente approvare il bilancio nel mese di maggio, ovvero nel successivo mese di giugno. In tale ultima ipotesi, come detto, il termine risulterà differito al 31 luglio successivo.

Il legislatore ha previsto, anche, con una norma di chiusura, quale sia il termine di versamento nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio. La medesima disposizione prevede che se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, quindi entro 180 giorni, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Ad esempio, se il bilancio fosse approvato tardivamente, nel mese di agosto, il termine ordinario per il versamento dell'Ires scadrebbe comunque il 31 luglio 2021. I medesimi termini di versamento si applicano con riferimento al diritto annuale dovuto alla CCIAA e collegato al fatturato annuale. Pertanto, la data di effettiva approvazione del bilancio influenzerà anche la predetta scadenza.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

20 aprile 2021 **CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI: ASPETTI  
APPLICATIVI E PROCEDURALI**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

15 aprile 2021 **BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO:  
GUIDA ALL'UTILIZZO**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

25 marzo 2021 **BILANCIO E CHIUSURE DI FINE ANNO  
FARMACIE E PARAFARMACIE**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

20 aprile 2021 **QUADRI RS E RU: I RIFLESSI DEGLI AIUTI COVID SULLA PROSSIMA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

**15 aprile 2021** **GESTIONE CONTABILE AIUTI COVID**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

**19 marzo 2021** **PACCHETTO - COVID 19: DAL BILANCIO  
ALLA DICHIARAZIONE**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

**11 marzo 2021** **NUOVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA + TOOL  
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

**CORSI ONLINE**

**APPROFONDISCI**

**22 febbraio 2021** **BILANCIO 2020: LE NOVITÀ PER  
CONTRASTARE GLI EFFETTI COVID-19**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)